



---

**DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE**

**N. 63**

**DEL 23 LUGLIO 2022**

---

**OGGETTO:AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO  
PROPOSTO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA, SEZIONE  
LAVORO, DALLA DIPENDENTE A.A. ALL'AVVOCATO MASSIMO LANOTTE**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso** che all'ASP dei Comuni della Bassa Romagna è stato promosso ricorso presso il Tribunale Civile di Ravenna, sezione Lavoro, da parte della dipendente A.A. e **rilevata**, in conseguenza a ciò, la necessità di incaricare un avvocato di fiducia per rappresentare, assistere e difendere l'Ente nel procedimento;

**Richiamati** l'articolo 17, comma 1,d, del D.Lgs. 50/2016 "Esclusioni specifiche per contratti d'appalto e concessioni di servizi" e le Linee Guida ANAC nr. 12 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera 907 del 24 ottobre 2018;

**In ottemperanza** all'articolo 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 secondo cui "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

**Richiamato** il regolamento dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna per il conferimento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca o consulenza, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 10/11/2016, secondo il cui articolo 7.3, comma 1.a, il Responsabile potrà procedere ad affidamento diretto dell'incarico, e comunque adeguatamente motivato, solo nei seguenti casi:

- a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili all'amministrazione stessa, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno dell'Amministrazione;

**In esecuzione** della delibera ASP nr. 12 del 21/07/2022, con la quale è stato disposto di nominare l'avvocato MASSIMO LANOTTE per rappresentare, assistere e difendere l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna nel ricorso presso il Tribunale Civile di Ravenna, sezione Lavoro, promosso dalla dipendente A.A. e **verificata** la disponibilità da parte dell'avvocato medesimo;

**Considerato** che il compenso riconosciuto all'avvocato MASSIMO LANOTTE per il patrocinio legale, in ottemperanza a quanto stabilito dal summenzionato regolamento ASP per il conferimento degli incarichi, articolo 7.3, comma 2, non eccede l'importo di 40.000,00 euro;

#### **DETERMINA**

1) che quanto specificato in premessa è parte integrante del presente atto;

2) di **affidare** il patrocinio legale nel ricorso proposto avanti il Tribunale Civile di Ravenna, sezione lavoro, dalla dipendente A.A. all'avvocato MASSIMO LANOTTE;

3) di **finanziare** gli oneri relativi al presente atto mediante attribuzione ai competenti conti di bilancio nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di programmazione dell'ASP.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Monica Tagliavini